

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Angelo Pellegrini, all'udienza del 28.09.2015 tenuta in Bari ha emesso la seguente

SENTENZA

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella controversia in materia di previdenza

TRA

Ab.Gi.

rappresentata e difesa dall'avv. A.Am.

- ricorrente -

CONTRO

Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi professionisti in persona del legale rapp.te p.t.

rappresentata e difesa dall'avv. M.Lu. - U.Op.

- resistente -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 06.06.2005, Ab.Gi., nata (...) ed ivi res.te, (...) conveniva in giudizio dinanzi questo Ufficio la Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi professionisti in persona del legale rapp.te p.t. per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: "1) in via preliminare disporre la sospensione dell'emissione della cartella esattoriale relativa ai contributi pretesamene dovuti dalla ricorrente a favore della Inarcassa; 2) nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare infondata la pretesa contributiva di controparte con il conseguente annullamento dell'emanando cartella esattoriale a carico dell'arch. Ab., nonché di qualsiasi altra pretesa, con vittoria di spese e competenze di giudizio".

Esponessa la ricorrente che con nota del 19.04.2004 la Direzione Attività Istituzionali Inarcassa le richiedeva, ai sensi dell'art. 2 co. 26 della L. n. 335/95, la documentazione per l'accertamento dei requisiti per la sua iscrivibilità a seguito di registrazione della segnalazione effettuata nel modello di dichiarazione reddituale riferito all'anno 2002; riscontrava detta missiva invitando l'Ufficio a tener

conto di diverse circostanze che escludevano la sua iscrivibilità quali l'esiguità dei redditi da lavoro autonomo percepiti negli anni dal 1997 al 2002, la sua qualità di pensionata di altro ente. In attesa di risposta, in data 01.08.2004 riceveva, con nota del 26.07.2004, la notifica dell'iscrizione con i prospetti dei contributi e relative sanzioni. A suo dire, il possesso della partita IVA, oltre all'iscrizione all'Albo professionale, non poteva essere automaticamente indicativo dell'esercizio abituale della libera professione.

Fissata udienza di discussione, con memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la resistente rilevando l'inammissibilità della richiesta sospensione, nel merito, l'infondatezza della domanda.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, senza alcuna attività istruttoria, fissata udienza di discussione, assegnato il giudizio allo scrivente con provvedimento del 26.03.2015, all'udienza del 28.09.2015 discussa la causa e precisate le conclusioni, si procedeva alla lettura del dispositivo di sentenza e alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata sia in fatto che in diritto e deve pertanto essere rigettata con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese di giudizio. Invero, deve preliminarmente osservarsi che, per pacifica e risalente giurisprudenza, al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di "esercizio della professione" debba essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni cui risale la normativa di "sistema" dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali; evoluzione che ha comportato la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per la professione di ingegnere e architetto, l'assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste.

Ne consegue che nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione.

Questa interpretazione, valida per tutte le categorie professionali e che si traduce nell'escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista, è già stata suggerita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 11, comma 1 e nella quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell'attività propria della libera professione; in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune.

In definitiva (Cass. n. 20670/2004) è la oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista - ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima e sia, quindi, altrimenti esercitabile - a comportare l'inclusione dei relativi compensi tra i corrispettivi che concorrono a formare la base di calcolo del contributo soggettivo obbligatorio e del contributo integrativo dovuti alle Casse di previdenza, con la precisazione che, a tal fine, rileva anche la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività in parola, nel senso che le prestazioni siano da ritenere rese (anche) grazie all'impiego di esse (Cass. Sez. Lav., 29.08.2012 n. 14684). Nel caso di specie, occorre quindi prendere le mosse dalla disposizione di cui alla L. n. 6 del 1981, art. 21, che disciplina la iscrizione alla Cassa precisando che questa è obbligatoria "per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la professione con carattere di continuità".

La continuità dell'esercizio di fatto della professione è invero l'elemento imprescindibile e fondante per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla Inarcassa, mentre la domanda di iscrizione non risulta avere valore "costitutivo". Lo si ricava agevolmente dal medesimo art. 21 laddove si prevede che l'iscrizione abbia luogo a domanda, ma anche d'ufficio su provvedimento della giunta esecutiva, nei casi in cui sia stato accertato che l'ingegnere o l'architetto svolga la professione con il prescritto carattere di continuità.

L'art. 21, comma 1, della L. 3 gennaio 1981, n. 6 dispone quindi che "l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità"; il terzo comma dello stesso art. 21 poi, stabilisce che spetta al Comitato Nazionale dei delegati di INARCASSA il compito di determinare i criteri per l'accertamento dell'esercizio della professione; a tal

proposito, l'art. 7, comma 2, dello Statuto di INARCASSA stabilisce che "Ai fini dell'iscrizione a INARCASSA il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli architetti ed ingegneri che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale; b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un altro rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata; c) in possesso di partita IVA".

I requisiti per l'iscrizione a INARCASSA sono stabiliti dalla legge, mentre la Cassa può (e deve) semplicemente determinare i criteri utili per l'accertamento della continuità nell'esercizio professionale.

Tale rapporto fra legge e atti normativi, quale manifestazione dell'autonomia della Cassa, è confermato dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 509 del 1994 (che ha consentito la "privatizzazione" della Cassa), a tenore del quale "Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione".

Anche dopo la privatizzazione, pertanto, l'obbligatorietà dell'iscrizione resta "ferma" nei termini voluti dal legislatore, e certo la Cassa non potrebbe alterare i requisiti di iscrizione.

Ai fini dell'iscrizione non è sufficiente la mera possibilità legale dell'esercizio professionale, ma è necessario l'esercizio effettivo della libera professione in modo continuativo, cioè sistematico e non soltanto saltuario ed occasionale, il quale sia pertanto indicativo di una reale capacità contributiva che giustifichi l'obbligatoria partecipazione alla solidarietà di categoria, da cui è caratterizzata, al

pari degli altri sistemi presidenziali dei liberi professionisti, la particolare forma di previdenza gestita dalla Cassa (Sez. Un. 13/11/1986 n. 6638, Cass. Civ. n. 1298-1300/1997).

In presenza di requisiti innanzi indicati, sorge quindi a carico dell'architetto o ingegnere una presunzione di esercizio continuativo della professione. Detta presunzione non può essere superata, nel caso di specie, dalla dedotta "esiguità" dei redditi della ricorrente ovvero dalla circostanza che gli stessi rinviengono da incarichi di c.t.u.

Anzi, la considerazione che i redditi da lavoro autonomo della ricorrente presi in considerazione dalla Cassa - sebbene esigui - siano riferiti a ben cinque anni e cioè al periodo dal 1997 al 2002 esclude che, nel caso di specie, possa parlarsi di sporadicità o occasionalità dell'esercizio della professione da parte sua.

Né rileva ai fini della esclusione della contribuzione da parte della ricorrente la sua errata convinzione nella richiesta di partita IVA per un esercizio, a suo dire, solo sporadico o trascurabile della professione.

Alla luce delle considerazioni che precedono e dunque della sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti innanzi richiamati, la stessa è tenuta a corrispondere all'INARCASSA la contribuzione per il periodo in contestazione; il ricorso deve essere rigettato; le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 06.06.2005 da Ab.Gi. nei confronti di Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi professionisti in persona del legale rapp.te p.t. così provvede:

- 1) rigetta il ricorso perché infondato;
- 2) condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali complessivamente liquidate in Euro 2.495,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Bari il 28 settembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2015.